

R.G. 1832/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE

nelle persone dei Signori:

dott.ssa Marianna Galioto	Presidente
dott.ssa Elisa Fazzini	Consigliere relatore
dott.ssa Emanuela Rizzi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa d'appello iscritta al n. r.g. **1832/2024**, promossa

da

Parte_1 C.F. *P.IVA_1* ,

elettivamente domiciliata in MILANO, VIA BROLETTO, 20, presso lo studio degli avvocati DANIELE GERONZI, BIANCA BERARDICURTI e VALENTINA MASELLI, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione per impugnazione per nullità del lodo arbitrale,

IMPUGNANTE e IMPUGNATA

nei confronti di

Controparte_1 (C.F. P.IVA_2) e Controparte_2 (C.F. P.IVA_3),

elettivamente domiciliate in MILANO, PIAZZA BELGIOIOSO, 2, presso lo studio degli avvocati DANIELE VECCHI, GIAN BATTISTA ORIGONI DELLA CROCE e GAIA PAOLA FRANCA ARCIDIACONO, che la rappresentano e difendono giuste procure alle liti per atto del Notaio Dott.

Persona_1 di Oslo (Norvegia) in data 10 novembre 2020 ed apostillate in pari data, allegate in atti,

IMPUGNATE e IMPUGNANTI

OGGETTO: Lodo Arbitrale rituale reso in data 26 febbraio 2024 dal Collegio Arbitrale di Milano, come successivamente integrato in data 15.05.2024 - Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.).

CONCLUSIONI

Per Parte_1 *“Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello di Milano adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, previa ogni più utile declaratoria,*

(i) accertare e dichiarare che il lodo arbitrale sottoscritto in data 22-23-26 febbraio 2024 dal Collegio arbitrale composto dai Proff. Avv.ti Giuseppe Iannaccone, Maurizio Traverso ed Enrico Giliberti, così come successivamente integrato in data 15 maggio 2024 a seguito di istanza di correzione, reso all’esito del procedimento arbitrale con sede a Milano e amministrato dalla Camera Arbitrale di Milano presso la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, nei casi riuniti sub nn. 9620 e 9720, è parzialmente nullo, in relazione alle statuizioni e per i motivi descritti in narrativa nell’atto di appello;

per l’effetto,

(ii) dichiarata la nullità parziale del lodo e dell’integrazione al lodo in relazione alle statuizioni e per i motivi descritti in narrativa nell’atto di appello, e, conseguentemente,

a) decidere in relazione alla statuizione di cui al primo motivo di impugnazione, sostituendo le statuizioni affette dal vizio di nullità;

b) assegnare un termine per l'introduzione della fase rescissoria avanti agli arbitri in relazione alle statuizioni di cui al secondo e terzo motivo di impugnazione, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda di arbitrato;

(iii) dichiarare l'inammissibilità o comunque infondatezza dell'appello incidentale proposto dalle Società **Cont** con la propria comparsa di costituzione del 16 gennaio 2025, in quanto proposto al di fuori dei presupposti di cui all'articolo 829 c.p.c., e in ogni caso infondato, con vittoria di compensi professionali, spese generali, CPA e IVA, come per legge”;

per **Controparte_1** **e per** **Controparte_2** “In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del primo motivo di impugnazione in quanto finalizzato a ottenere una revisione nel merito del Lodo, per le ragioni evidenziate al § 4.1.1;

In via principale, respingere tutti e tre i motivi di impugnazione per nullità formulati da **Pt_1** in quanto infondati per le ragioni evidenziate al § 4;

in via di impugnazione incidentale, in accoglimento del motivo di impugnazione formulato dalle odierne comparenti, accertare e dichiarare che il Lodo è parzialmente nullo ex art. 829, primo comma n. 12) ovvero, in subordine, n. 10) c.p.c. per le ragioni evidenziate al § 5 e, per l'effetto, accogliere le conclusioni già rassegnate nel procedimento arbitrale in data 12 aprile 2023, che si riportano qui di seguito (tradotte in italiano):

“Le parti convenute chiedono a codesto Ill.mo Tribunale Arbitrale di: [...]

2.3. Per quanto riguarda l'impatto economico e finanziario su tutte le SPV vendute causato dalla mancata disponibilità delle tariffe incentivanti:

2.3.1. accertare il diritto delle parti convenute al pagamento delle somme dovute da parte attrice a tale titolo;

2.3.2. di conseguenza, condannare parte attrice al pagamento:

a) dell'importo di Euro 99.697.159 più gli interessi, il tutto come calcolato dal Consulente Tecnico delle parti convenute nei commenti alla Bozza della Prima Relazione Peritale sulla base della Bozza SPA, o, in alternativa

b) dell'importo di Euro 94.336.431 più interessi, il tutto come calcolato dal Consulente Tecnico delle parti convenute nelle osservazioni alla Bozza della Prima Relazione peritale sulla base dello SPA, o, in ulteriore alternativa

c) dell'importo di Euro 49.375.159, come calcolato dal Consulente Tecnico nella sua Prima Relazione datata 31 ottobre 2022, sulla base della Bozza di SPA, o, in ulteriore alternativa

d) dell'importo di Euro 44.014.431, calcolato dall'Esperto nella sua Prima Relazione del 31 ottobre 2022, sulla base dello SPA;

2.4. Per quanto riguarda i Versamenti delle Tariffe Incentivanti Recuperati e la Perdita di valore (cioè la perdita di valore relativa al prezzo e alle spese operative aggiuntive):

2.4.1. Accertare che le parti convenute hanno subito danni per tali ragioni e, di conseguenza, quantificare tali danni:

a) per un importo pari a 191.835.993 euro (comprensivo di interessi al tasso di interesse del 10%), come calcolato dal Consulente Tecnico delle parti convenute nelle osservazioni alla Bozza della Seconda Relazione sulla base della Bozza SPA, o, in alternativa

b) per l'importo di Euro 126.189.308 (inclusi gli interessi al tasso di interesse del 4,5%), come calcolato dall'Esperto Tecnico delle parti convenute nelle osservazioni alla Bozza della Seconda Relazione sulla base della Bozza SPA, o in alternativa

c) per l'importo di Euro 63.831.061 (inclusi gli interessi al tasso di interesse del 4,5%, calcolati solo sulla Perdita di Valore), come calcolato dall'Esperto nella Seconda Relazione datata 3 marzo 2023 sulla base della Bozza di SPA, o, alternativamente

d) per l'importo di Euro 61.002.129 (inclusi gli interessi al tasso di interesse del 4,5%, calcolati solo sulla Perdita di Valore), come calcolato dall'Esperto nella Seconda Relazione datata 3 marzo 2023 sulla base dello SPA; o, alternativamente

e) in qualsiasi altro importo ritenuto di giustizia,

2.4.2. in ogni caso dichiarando espressamente che tale quantificazione non comprende voci di danno ulteriori rispetto a quelle considerate dall'Esperto e sopra menzionate, che le parti convenute si riservano di far valere nelle competenti sedi giudiziarie,

2.4.3. e, per l'effetto della valutazione di cui al precedente punto 2.4.1, stante il già accertato inadempimento della SPA da parte delle parti convenute, compensare il credito eventualmente accertato da questo Tribunale Arbitrale a favore di parte attrice con i suddetti danni subiti dalle parti convenute e, quindi, a seguito della compensazione, condannare parte attrice a pagare alle parti convenute la differenza a loro favore, entro il limite risarcitorio contrattualmente previsto, ossia il 10% del Prezzo Totale delle Quote SPV come definito nello SPA, e pertanto a pagare l'importo di Euro .pagamento; [...]”.

Con vittoria di spese, IVA e CPA come per legge”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Giudizio arbitrale.

Con domanda di richiesta di arbitrato presentata in data 30 settembre 2020, iscritta al n. 9620, Pt_1 agiva davanti alla Camera Arbitrale di Milano nei confronti di Controparte_1 e di Controparte_2

CP_2 chiedendo di accertare che i finanziamenti soci fossero dovuti ed esigibili e, per l'effetto, di condannare le convenute al pagamento di € 7.869.049,00, oltre agli interessi ed alle spese legali.

Nella medesima data, **Pt_1** depositava un'ulteriore domanda di arbitrato iscritta al n. 9720, chiedendo di condannare **Controparte_1** al pagamento di un importo pari a € 3.368.220,00, oltre agli interessi e alle spese legali, in esecuzione della garanzia rilasciata da quest'ultima in favore di **Pt_1**

A fondamento delle sue domande, la ricorrente deduceva:

- di essere entrata in contatto, nel 2013, con **Controparte_1** società quotata alla Borsa di Oslo (Norvegia) e attiva nel settore dell'energia fotovoltaica, la quale era interessata a effettuare un investimento in Italia mediante la compravendita di quote societarie di alcune società a loro volta attive nella produzione di energia solare e destinatarie delle incentivazioni statali previsti dalla legge;
- di avere sottoscritto, in data 31.12.2013, un contratto di vendita di partecipazione di quote sociali in diverse società veicolo, “*Sales and Purchase Agreement*”, a loro volta proprietarie di vari impianti fotovoltaici ubicati sul territorio italiano, sempre di sua proprietà, definite come “*Special Purpose Vehicles*”, successivamente modificato e integrato con due *addenda*, il primo (“*Addendum to sale and purchase agreement dated 31 December 2013*”), sottoscritto in data 15.06.2014, nel quale, *inter alia*, **CP_1** nominava quale acquirente ai sensi dell'art. 1401 c.c. **CP_2** una società di diritto italiano controllata integralmente da **CP_1** e il secondo (“*Second Addendum to sale and purchase agreement dated 31 December 2013*”), sottoscritto in data 15.07.2014, nel quale venivano definiti ulteriori profili dell'operazione;
- che tali accordi prevedevano, *inter alia*, che i) il credito relativo ai finanziamenti soci, consistente nell'importo di € 7.869.048,00, versato da **Pt_1** a titolo di finanziamento in favore delle società

veicolo, oggetto di vendita, doveva essere rimborsato dall'acquirente **CP_2** successivamente al perfezionamento dell'acquisizione; ii) a tale credito veniva applicato un tasso di interesse pari al 4,5% dalla data del *closing* sino alla data di effettivo pagamento (data fissata nel secondo Addendum al 27.10.2014), ovvero al 10% dalla data di scadenza dell'obbligazione (27.10.2014) alla data di effettivo pagamento; iii) a fronte del verificarsi di una serie di condizioni successive al *closing*, la facoltà delle parti di attivare un meccanismo di aggiustamento del prezzo ("*post-closing adjustment price*") che sarebbe dovuto essere quantificato attraverso una procedura stragiudiziale svolta nel contraddittorio tra le parti, da proporsi entro e non oltre il 31 marzo 2015; iv) nel caso di violazioni delle dichiarazioni e delle garanzie indicate in contratto, era prevista una tutela risarcitoria nei limiti del 10% del valore di acquisto delle società veicolo (c.d. "*Clausola di rimedio esclusivo*");

- che, a far data dal 15 luglio 2014, con il *closing* e la sottoscrizione dell'atto di trasferimento delle quote davanti al Notaio, la titolarità del diritto di proprietà delle quote delle società incluse nel contratto era stata trasferita a **CP_2** previo il pagamento immediato di una somma di € 30.000.000,00, fatta eccezione della società ENS 4S in quanto non si erano avverate le condizioni sospensive previste dal contratto;

- che, dopo il *closing* della operazione, all'esito di alcune indagini della Guardia di Finanza in merito al rispetto dei requisiti regolatori in sede di costruzione degli impianti e della richiesta delle tariffe incentivanti, alcune tariffe degli impianti trasferiti a **CP_2** venivano sospese e, successivamente, revocate;

- che, a seguito a tali vicende, le società **Contr** avevano intrapreso una serie di iniziative giudiziarie nei confronti di **Pt_1** sia in sede civile che in sede penale;

- che, in particolare, le società **Contr** avevano avviato, in data 12 settembre 2016, un procedimento arbitrale (n. 8816/2016) nei confronti di **Pt_1** al fine di far accertare l'inefficacia, a vario titolo, del

contratto e dei rimedi in esso previsti, il risarcimento dei danni per violazione da parte di **Pt_1** delle dichiarazioni e delle garanzie rese nel contratto per un ammontare pari quasi a cento milioni di euro e la condanna di **Pt_1** al pagamento di € 8.039.167,00 a titolo di aggiustamenti *post closing*;

- che **Pt_1** si era costituita in giudizio, chiedendo, *inter alia*, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, di circoscrivere ogni eventuale condanna entro i limiti della clausola di rimedio esclusivo (pari al 10% del prezzo corrisposto per l'acquisto delle quote), e, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento di € 7.869.048,00;

- che il Collegio arbitrale, con lodo del 19 dicembre 2018, 12 febbraio 2019 e 2 aprile 2019 aveva così deciso: a) accertava la violazione delle garanzie rilasciate da **Pt_1** b) rigettava la domanda di accertamento della condotta dolosa tenuta da **Pt_1** nel corso delle trattative, precisando che tale decisione era stata presa ai sensi del Procedural Order n. 4 (doc. n. R16 fasc. arbitrato) e senza pregiudizio per l'eventuale accertamento della condotta fraudolenta di **CP_3** il quale al momento della compravendita di quote delle SPV ricopriva la carica di Amministratore in **Pt_1** e di **CP_4**, che nel periodo delle negoziazioni di **Pt_1** era il Direttore Generale, ai quali era stata contestata la attestazione al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di alcune circostanze decisive per ottenere l'ammissione al regime incentivante ai sensi della legge italiana e dei Decreti Ministeriali attuativi emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico; c) rigettava le domande delle Società **Contr** relative alla nullità o invalidità delle clausole 6.1.2 e 6.1.5 dell'Accordo, all'annullamento *ex art.* 1439 c.c. del contratto e degli *Addenda*, alla loro risoluzione, *ex art.* 1453 e ss. c.c. e allo loro nullità *ex art.* 1325, 1346 e 1418 c.c. e alla responsabilità precontrattuale, *ex artt.* 1337 e 1338 c.c.; d) condannava **Pt_1** al risarcimento dei danni nei limiti dell'indennizzo massimo di cui alla clausola 6.1.5 del contratto, pari al 10% del prezzo pagato, senza pregiudizio per gli eventuali importi aggiuntivi che fossero stati dovuti a causa dei fatti e della condotta dolosa tenuta dal **CP_3** e dall **CP_4** qualora

la stessa fosse stata accertata in sede penale; e) rigettava la domanda di ripetizione delle Società ^{Contr} per € 8.039.167,00 relativa ai cd. aggiustamenti *post-closing* per ragioni di rito, in quanto nessuna decisione sul merito poteva essere presa dal Tribunale Arbitrale, avendo specificato che “*dismisses Claimants Claim*” (rigetta la domanda delle parti attrici) dal momento che “*cannot judicate*” su di essa (non può giudicare) e quindi “*no decision may be taken*” (non può decidere) sulla domanda delle Società ^{Contr}; f) rigettava anche la domanda riconvenzionale di ^{Pt_1} relativa al pagamento del finanziamento soci, non potendo essere presa alcuna decisione al riguardo;

- di avere impugnato tale lodo davanti alla Corte di Appello di Milano, che aveva rigettato l’impugnazione e poi, successivamente, davanti alla Cassazione.

In data 30 novembre 2020, le Società ^{Contr} si costituivano nel giudizio arbitrale, insistendo per il rigetto delle domande di ^{Pt_1} e chiedendo, in via riconvenzionale, *inter alia*: a) la condanna di ^{Pt_1} alla restituzione del prezzo corrisposto da ^{CP_2} a favore di ^{Pt_1} per la società veicolo ENS4, la cui vendita non si era perfezionata tra le parti; b) la condanna di ^{Pt_1} al pagamento dei *post-closing adjustment price* (una volta soddisfatta la condizione di procedibilità individuata dalle parti all'art. 2.4 dello SPA); c) la condanna di ^{Pt_1} a risarcire a ^{Contr} i danni conseguenti alla revoca delle tariffe incentivanti da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. su alcuni degli impianti venduti da ^{Pt_1} a ^{CP_2}.

A fondamento delle proprie domande e contestazioni, le resistenti affermavano:

- di essere venute a conoscenza, a distanza di pochi giorni dal trasferimento delle quote oggetto dei contratti, del fatto che presso il Tribunale di Milano era stato aperto un fascicolo penale nei confronti dei precedenti amministratori di alcune delle società veicolo, per aver asseritamente compiuto una serie di frodi a danno del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., società interamente partecipata dallo Stato italiano, che erogava gli incentivi di legge previsti per la produzione di energia solare;

- che l'indagine penale contestava asserite condotte illecite, fra gli altri, ai membri dei Consigli di Amministrazione delle SPV, e, in particolare, all'amministratore di **Pt_1** **CP_3** e al direttore generale, **CP_4** ;
- che era stata contestata la falsa attestazione al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di alcune circostanze decisive per ottenere l'ammissione al regime incentivante ai sensi della legge italiana e dei Decreti Ministeriali attuativi emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- che, secondo l'ipotesi della Procura, in fase di richiesta dell'incentivazione di legge, i legali rappresentanti delle SPV, che all'epoca erano anche i legali rappresentanti della venditrice **Pt_1** avevano falsamente attestato la sussistenza dei requisiti di legge per accedere alle tariffe incentivanti;
- che, in particolare, essi avevano attestato falsamente che (a) i lavori di costruzione degli impianti fotovoltaici di ESSP, ESGI ed ESGP erano stati ultimati entro la data prevista dai decreti ministeriali vigenti, (b) l'impianto di AGI era stato connesso alla rete elettrica per immettere l'energia prodotta prima della data prevista dai decreti ministeriali e (c) la strumentazione utilizzata – *i.e.* i pannelli fotovoltaici installati presso gli impianti delle SPV – erano conformi alle norme tecniche e alle singole specifiche tecniche imposte dai decreti ministeriali per poter accedere all'incentivazione di legge (che erano di produzione comunitaria);
- che tali condotte si sarebbero verificate all'epoca in cui le quote delle SPV erano di proprietà di **Pt_1** ossia prima della negoziazione e della sottoscrizione dello SPA e prima che **CP_2** diventasse proprietaria delle predette quote;
- di essere, inoltre, venute a sapere che dalle indagini, era emerso che il **CP_3** e l' **CP_4** erano già a conoscenza di circostanze e fatti, comunque, connessi con le indagini predette, che non erano mai

stati a loro comunicati nel corso delle trattative, nonostante l'esplicita richiesta di assenza di profili problematici inerenti alle società oggetto della compravendita;

- che, anzi, **Pt_1** aveva contrattualmente garantito la piena correttezza delle procedure che avevano portato alla concessione degli incentivi da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;

- che, a seguito di ciò, si erano verificate immediate e gravissime conseguenze, fra cui: a) il sequestro preventivo delle somme presenti sui propri conti correnti, ivi incluse quelle bonificate successivamente alla conclusione del contratto e finalizzate a consentire la piena operatività delle società veicolo, comprese le somme versate a garanzia dei finanziamenti concessi dal ceto bancario per la costruzione degli impianti fotovoltaici; b) l'immediata sospensione cautelare del regime incentivante previsto dalla legge italiana per la larga parte degli impianti fotovoltaici acquistati, con conseguente immediata cessazione dei flussi incentivanti, compresi quelli prospettici e stimati per il futuro;

- di avere immediatamente contestato a controparte la grave violazione del contratto e degli *Addendae* l'evidente inadempimento;

- che il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., a seguito dell'apertura di apposito procedimento di verifica, aveva, poi, comunicato a ciascuna delle SPV la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti e aveva intimato la restituzione degli incentivi erogati (prima del trasferimento delle quote);

- che le SPV avevano impugnato i predetti provvedimenti avanti al Giudice amministrativo, al fine di comprendere se la decisione del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. fosse corretta;

- che il TAR Lazio, nonostante la contumacia di **Pt_1** aveva confermato tutti i provvedimenti del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. con sentenze del giugno 2016;

- che, a causa della sospensione delle tariffe incentivanti, le SPV avevano patito pesanti difficoltà finanziarie fin dall'agosto 2014, atteso che queste ultime costituivano il ricavo prevalente delle società, che solo in minima parte beneficiavano dei proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta;
- che, per effetto del protrarsi dello squilibrio finanziario fra entrate e uscite, della conferma dei provvedimenti assunti da Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. da parte del TAR e, quindi, dell'obbligo di restituzione degli incentivi già percepiti e dell'impossibilità di perseguire una procedura concordataria, le SPV depositavano ricorso *ex art. 5 L.F.*, cui seguiva la dichiarazione di fallimento delle stesse a fine settembre 2016;
- di avere, quindi, avviato diversi procedimenti in sede civile e in sede penale nei confronti di *Pt_1*
- di avere, in particolare, agito, in data 12 settembre 2016, in sede arbitrale (procedimento n. 8816/2016) nei confronti di *Pt_1* al fine di far accertare e dichiarare la condotta dolosa di controparte e ottenere l'annullamento dell'accordo e degli *Pt_2* in via alternativa, di risolvere per inadempimento dello SPA e degli *Pt_2* a seguito della violazione delle garanzie dettagliatamente descritte nel SPA, nonché di dichiarare nulli i medesimi, con le relative domande restitutorie e risarcitorie; in via subordinata, di condannare controparte al risarcimento del danno precontrattuale *ex artt. 1337 e 1338 c.c.*;
- che tali domande si fondavano sulla decisione di sospendere le tariffe incentivanti che aveva causato il fallimento delle società veicolo acquisite (e pagate pochi giorni prima 30 milioni di euro), in quanto, a seguito di ciò, era stato impossibile per le società veicolo l'adempimento delle obbligazioni contratte con le banche finanziatrici per la costruzione degli impianti, con la conseguenza che gli istituti di credito avevano attivato le garanzie contro le Società *Contr* per ottenere il pagamento dei canoni arretrati, oltre a interessi e accessori;

- di avere mutato, nel corso del giudizio, la propria domanda di condanna alla restituzione del prezzo pagato e al risarcimento del danno in condanna generica con provvisionale di euro 30.000.000,00 *ex art. 278 c.c.*, corrispondente proprio al prezzo pagato;
- di avere, inoltre, nel corso del giudizio, a fronte delle eccezioni sollevate da **Pt_1** chiesto di annullare o di dichiarare l'inefficacia o la nullità delle clausole 6.1.2 e 6.1.5 dello SPA, ossia, delle clausole che prevedevano la esclusione del diritto della compratrice di ricorrere a ogni rimedio contrattuale previsto dalla legge (fra cui la risoluzione del contratto per inadempimento *ex art. 1453 e ss. c.c.*), riconoscendo come unico possibile rimedio a favore della parte acquirente il diritto a un indennizzo limitato al 10% del corrispettivo pagato per la compravendita;
- di avere, infine, avanzato, nel corso del procedimento, (i) domanda ulteriormente subordinata volta a ottenere la ripetizione di parte del prezzo pagato, pari a € 8.039.167,00, a seguito dei cd. aggiustamenti *post closing* e (ii) domanda di restituzione della quota prezzo di euro 2.897.312,00, quale corrispettivo imputato a ENS4, società non trasferita con l'operazione;
- che **Pt_1** si era costituita in giudizio, con atto depositato in data 7 novembre 2016, chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande svolte e, in via subordinata, di dichiarare che le domande delle attrici ricadevano nei limiti previsti dall'art. 6.1.2 dello SPA e, dunque, di limitare ogni risarcimento del danno nei limiti stabiliti nella clausola 6.1.5; sempre in via subordinata, di limitare ogni risarcimento in considerazione dell'eventuale condotta delle attrici rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.; in via riconvenzionale, di condannare le Società **Contr** al pagamento dei finanziamenti soci, pari a € 7.869.048,00;
- che il Collegio arbitrale, con lodo del 19 dicembre 2018, 12 febbraio 2019 e 2 aprile 2019, aveva parzialmente accolto le proprie domande;

- di avere, pertanto, impugnato la decisione arbitrale, dapprima davanti alla Corte di Appello di Milano, che aveva rigettato l'impugnazione, e, successivamente, davanti alla Cassazione.

Il Collegio Arbitrale, previa riunione dei due procedimenti, in data 22-26 febbraio 2024, si è così pronunciato: a) ha accolto la domanda di **Pt_1** relativa ai finanziamenti soci e ha condannato le società **Contr** al pagamento dell'importo di € 7.869.049,00; b) ha accertato il diritto di **CP_2** a ottenere la restituzione dell'importo di € 2.897.312,00 in ragione del mancato trasferimento della società ENS4; c) ha accertato il diritto di **CP_2** di ottenere il pagamento di € 4.200.531,00 da parte di **Pt_1** a titolo di aggiustamenti *Post-Closing*; d) ha compensato fra loro i vari crediti – debiti e ha ritenuto che residuasse un credito in capo ad **Pt_1** nei confronti delle società **Contr** di € 771.206,00, con condanna di quest'ultime al pagamento di detto importo, oltre interessi: i) al tasso del 4,5% dalla data del 6.04.2015 alla data del lodo; ii) al tasso del 10% dalla data del lodo fino all'effettivo pagamento; e) ha accertato il diritto di **CP_2** a ottenere il pagamento di € 2.290.216,00 a titolo risarcitorio, oltre interessi al tasso del 10% dalla data del 12.09.2016 (data in cui **CP_2** aveva, per la prima volta, notificato la propria pretesa ad **Pt_1** , fino all'effettivo pagamento.

Successivamente a tale pronuncia, **Pt_1** ha proposto correzione di errore materiale con riferimento alla decisione in ordine alla individuazione del tasso di interesse del 4,5% applicabile ai finanziamenti soci, in quanto per contratto, dopo la data del 27.10.2014, il tasso doveva essere del 10%.

Con integrazione al lodo resa il 15.05.2024, il Tribunale Arbitrale ha accolto la istanza limitatamente al tasso di interesse applicabile all'importo riconosciuto a **CP_2** a titolo risarcitorio, avendo rigettato l'istanza per la correzione del tasso di interesse applicabile al credito residuo per il periodo successivo alla data di compensazione.

2) Giudizio di impugnazione.

Contro tale lodo, **Pt_1** ha proposto impugnazione, chiedendone la nullità, sulla base dei seguenti motivi:

- 1) Nullità del lodo per contraddittorietà delle disposizioni ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c., ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5 c.p.c.;
- 2) Nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., per essere stato assunto in violazione dell'art. 39 c.p.c. e, dunque, per contrarietà all'ordine pubblico processuale;
- 3) Nullità del lodo per contraddittorietà delle disposizioni ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c., per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c..

Le società **Contr** si sono costituite nel giudizio di impugnazione, chiedendo il rigetto delle domande svolte e, in via incidentale, hanno chiesto che venisse dichiarata la nullità del lodo sulla base del seguente motivo:

- 1) Nullità parziale del lodo per avere il Collegio omissso di decidere su alcune domande riconvenzionali, *ex art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c.*

Il Consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la rimessione della causa al Collegio all'udienza dell'11.03.2026, *ex art. 352 c.p.c.*, previa concessione di termini a ritroso per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. A seguito della modifica del consigliere istruttore, la causa è stata rinviata all'udienza del 3.06.2026. A tale udienza, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltesi all'esito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare.

In via preliminare, è opportuno precisare che l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non costituisce un normale giudizio di appello, posto che, nel giudizio conseguente all'impugnazione per nullità delle decisioni rese dagli arbitri rituali, il giudice non è chiamato a confermare o a riformare la decisione di primo grado resa da un giudice ordinario, ma ha il compito di verificare se la decisione resa da un organo diverso da quello statale, cui le parti hanno affidato la risoluzione della lite tra loro insorta, sia invalida per uno dei motivi tassativamente indicati dalla legge.

Il Giudice d'appello, infatti, può pervenire a una pronuncia di nullità del lodo solo in base a una serie limitata di vizi puntualmente elencati all'art. 829 c.p.c.. E, poiché si tratta di un mezzo di impugnazione “*a critica vincolata*”, solo in caso di dichiarata nullità del lodo arbitrale (per uno dei casi indicati dalla norma cit.), ove ciò fosse consentito, sarebbe possibile riesaminare *ex novo* il merito della controversia decisa dagli arbitri.

L'art. 829 c.p.c., pertanto, non dà luogo a un giudizio di appello che autorizzi, in ogni caso, il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto *iudicium rescindens*, rappresentato dall'accertare se sussista o meno taluna delle nullità previste dalla norma citata, come conseguenza di errori *in procedendo* o *in iudicando* (cfr. *ex plurimis*, Cass. 9387/2018). Soltanto nell'ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo, è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale successivo *iudicium rescissorium* (cfr. Cass. 11091/2004; Cass. 5857/2000).

Nel dedurre i vizi di asserita nullità del lodo impugnato, le parti hanno l'obbligo di attenersi rigorosamente alla regola della necessaria specificità nella formulazione dei motivi, senza la quale non è possibile per il Giudice, e per la parte convenuta, verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità tassativamente stabiliti dall'art. 829 c.p.c.. Il requisito della necessaria specificità dei motivi, richiesto anche nell'ordinario giudizio di appello dall'art. 342 c.p.c., deve qui intendersi in maniera ancora più rigorosa, essendo la fase rescindente del giudizio di impugnazione del lodo paragonabile al ricorso per Cassazione.

La parte che impugna il lodo non può, inoltre, nel corso del giudizio, aggiungere altri motivi di impugnazione rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo e il Giudice non può valutare motivi di nullità (che devono essere specifici) diversi da quelli fatti valere dalle parti. Si ritiene, infatti, in conformità a quanto affermato dalla Cassazione, che il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità di un atto vada necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, trovando applicazione soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa della parte istante, cosicché quando la parte chiede la dichiarazione di invalidità di un atto pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall'interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati. Ne consegue che, nel caso di impugnazione di un lodo arbitrale rituale, la Corte d'appello non può rilevare d'ufficio l'invalidità del lodo, né dichiararne la nullità per motivi diversi da quelli posti a fondamento dell'impugnazione e solo successivamente prospettati (cfr. Cass. 27920/2013).

2. Primo motivo di impugnazione.

Passando, quindi, ad analizzare i motivi di impugnazione, oggetto del primo motivo è la decisione del lodo, in cui il Collegio arbitrale ha indicato nella misura del 4,5% il tasso di interesse all'importo spettante ad **Pt_1** a seguito della compensazione tra i rispettivi crediti delle parti.

Secondo l'impugnante principale, la decisione del Collegio sarebbe viziata di nullità, non essendo possibile ricostruire logicamente e giuridicamente il ragionamento svolto dagli arbitri ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 11, o, in subordine, n. 5, laddove hanno applicato il tasso del 4,5% dalla data della compensazione fino a quella del lodo, anziché quello del 10%.

Tale motivo è infondato.

La Corte ritiene che, contrariamente a quanto affermato, non sussiste alcuna nullità del lodo, avendo il tribunale arbitrale deciso di non applicare il tasso di interesse indicato dall'impugnante. Si rileva, in particolare, che, a fronte dell'istanza di correzione dell'errore materiale presentata da **Pt_1** il Collegio, nel rigettare la istanza proposta per la correzione del tasso di interesse applicabile al credito residuo per il periodo successivo alla compensazione (per l'applicazione, a seguito della data del 6.04.2015, del tasso del 10%, anziché quello del 4,5%), ha espressamente affermato che: *“Con riferimento al tasso di interesse applicabile all'importo risultante dalla compensazione, l'art. 1282 c.c. stabilisce il principio in forza del quale il credito di valuta produce interessi dalla data in cui è certo e liquido, i.e., quando è determinato nel suo ammontare, ed esigibile, non soggetto a termini o condizioni. Nel caso di specie, il credito di **Pt_1** è divenuto certo, liquido ed esigibile solo a seguito dell'accertamento contenuto nel lodo e per gli effetti della compensazione. Pertanto, l'applicazione del tasso di interesse del 10% dalla data del 6 aprile 2015, e non dalla data del lodo, non sarebbe corretto*

né giustificabile, dal momento che il credito è venuto ad esistenza, ed è divenuto esigibile, solo alla data del lodo”.

A fronte di ciò, la Corte evidenzia che qualsiasi altra censura relativa a una asserita contraddittorietà interna fra le diverse parti della motivazione, così come la eccezione di applicare il tasso di interessi pari al 10% dalla data della compensazione riguarda il merito della controversia, il quale è precluso a questa Corte.

Si ritiene, inoltre, che non ricorra nemmeno una ipotesi di nullità del lodo per contraddittorietà della motivazione, ex art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c., in quanto essa ricorre, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, non per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa (così come previsto per le sentenze dall'art. 360 n. 5 c.p.c.), ma soltanto *“quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell'impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione, equivalente ad una sostanziale carenza assoluta di motivazione”* (cfr. Cass. 2807/1987; Cass. 1724/1982; Cass. 7160/1990; Cass. 10321/1992; Cass. 5466/2006). Più recentemente, la Suprema Corte ha anche chiarito che, in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista per il lodo contenente disposizioni contraddittorie *“non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale”* (Cass. n. 2747/2021).

Nel caso di specie, l'asserita contraddittorietà si basa su un dissenso valutativo, senza che sia stato individuato un effettivo errore di diritto – peraltro non censurabile - o un vizio rilevante in punto di motivazione, considerato che le censure riguardano esclusivamente le motivazioni addotte dall'Arbitro a sostegno della decisione di applicare sulla somma oggetto di compensazione fino alla data del lodo un tasso di interessi pari al 4,5%, anziché quello pari al 10%.

Nello specifico, peraltro, non è dato ravvisare alcuna contraddizione che possa giustificare la dichiarazione di nullità del lodo *ex art. 829 n. 11 c.p.c.* (“*se il lodo contiene disposizioni contraddittorie*”), posto che né parti della motivazione, né i capi del dispositivo, né, infine, parte della motivazione e parte del dispositivo sono in contraddizione tra loro.

3. Secondo motivo di impugnazione principale.

Oggetto del secondo motivo di impugnazione principale è la decisione del Collegio arbitrale di accogliere la domanda di ^{Contr} di condanna di parte attrice al pagamento del *post-closing price adjustments*.

Secondo l'impugnante principale, la decisione del Collegio sarebbe viziata di nullità per violazione dell'ordine pubblico processuale, *ex art. 829, comma 3, secondo periodo, c.p.c.*, avendo il Collegio omissso di dichiarare la litispendenza tra tale domanda e quella promossa nel primo arbitrato, tutt'ora pendente davanti alla Cassazione, con conseguente rischio di contrasto di giudicati e violazione del *principio ne bis in idem*.

Tale motivo è infondato.

In ordine al motivo di nullità del lodo per contrarietà ai principi di ordine pubblico, la Corte osserva, in via generale, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che tale rimando all'ordine pubblico deve essere interpretato in senso restrittivo, limitato alle norme fondamentali e cogenti

dell'ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione "*attenuata*" di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l'insieme delle norme imperative (cfr. Cass. 8718/2024).

Nel caso di specie, in realtà, la Corte ritiene che non sia configurabile alcuna violazione dell'ordinamento pubblico processuale per asserito rischio di contrasto tra giudicati, atteso che tale vizio, anche qualora provato come esistente, non comporterebbe alcuna violazione di norme fondamentali del nostro ordinamento.

La Corte ritiene che non sia nemmeno configurabile una nullità del lodo per essersi il Collegio arbitrale asseritamente pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ex art. 829, comma 1, n. 4, non avendo parte impugnante nemmeno allegato, come era suo onere, in che termini e con quali modalità vi sia stata tale violazione, tenuto conto anche dell'ampiezza della clausola compromissoria. Dall'art. 14, infatti, risulta che essa aveva a oggetto "*Any dispute, controversy or claim arising out of, or in relation to, this Agreement, including the validity, invalidity, breach or termination thereof, shall be settled, to the exclusion of the ordinary courts, by arbitration under the Rules of the Milan Chamber of Arbitration (the Rules), by three arbitrators with Seller and Buyer each appointing one arbitrator and the two arbitrators thus appointed designating the third arbitrator who shall be the chairperson of the arbitral tribunal [...].*".

4. Terzo motivo di impugnazione principale.

Oggetto del terzo motivo di impugnazione principale è quella parte della decisione in cui il Collegio arbitrale ha riconosciuto, da una parte, l'esistenza del diritto di Pt_1 al pagamento da parte di Contr di un importo pari a € 2.697.399,00 a titolo di aggiustamenti *post closing* e, dall'altra, ha negato analogo diritto in capo ad Pt_1 ritenendola decaduta, non avendo notificato ad CP_2 alcuna richiesta di pagamento entro il termine del 15.03.2015 previsto nell'Accordo.

Secondo l'impugnante tale decisione sarebbe affetta da nullità, in quanto sarebbe stata adottata in violazione del principio del contraddittorio, ex art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c., non essendo stata la questione in ordine a un'eventuale decadenza sottoposta al contraddittorio delle parti, con conseguente violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c..

Tale motivo è infondato.

La Corte rileva che non sia condivisibile quanto asserito da parte impugnante circa la violazione del principio del contraddittorio, atteso che, alla luce del lodo depositato, non risulta una domanda di **Pt_1** volta alla condanna di **CP_2** al pagamento dei *post closing*. Nel paragrafo del lodo relativo agli “*Aggiustamenti post closing*” risulta, infatti, *per tabulas* che “*dopo aver esaminato le diverse opinioni espresse da Brattle e dall'esperto delle Parti convenute, il Tribunale Arbitrale ritiene che le conclusioni raggiunte da Brattle in merito all'aggiustamento basato sulla produzione annua normalizzata prevalgano e che, di conseguenza, una revisione del prezzo basata su questo motivo sarebbe a favore di Pt_1*”. *La Ricorrente non può tuttavia beneficiare della conclusione raggiunta. Infatti, non vi sono elementi che provino che Pt_1 abbia richiesto l'aggiustamento del prezzo entro il termine del 31 marzo 2015 stabilito dall'articolo 2.4 del Contratto di compravendita. Ne consegue che il diritto di Pt_1 di richiedere l'aggiustamento è decaduto. Inoltre, Pt_1 non ha avanzato alcuna richiesta di revisione del prezzo a suo favore nel presente procedimento, come dimostrato, inter alia, dalle sue richieste finali in cui le uniche domande avanzate riguardano il pagamento dei Finanziamenti Soci e il costo dell'arbitrato”.*

In considerazione di ciò, essendo evidente che il diritto di **Pt_1** di ottenere da **CP_2** il pagamento dell'aggiustamento del prezzo *post closing* della c.d. *normalized production* non è stato oggetto del procedimento di primo grado e non ha fondato la decisione di merito, né, tanto meno, una questione ritenuta decisiva dal Collegio, non trova alcun fondamento la domanda di nullità svolta.

5. Motivo di impugnazione incidentale.

Oggetto dell'unico motivo di impugnazione incidentale è l'asserita omessa pronuncia da parte del Collegio arbitrale in ordine a delle domande riconvenzionali svolte.

Secondo l'impugnante incidentale tale omessa pronuncia comporta la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 comma 1, n. 12, o, comunque, n. 10 c.p.c..

Tale motivo è infondato.

La Corte rileva che, contrariamente a quanto affermato dall'impugnante incidentale, dal lodo, al paragrafo 110, risulta chiaramente che il Collegio ha valutato tale domande, per poi respingerle in quanto ritenute inammissibili.

In particolare, dalla pronuncia risulta espressamente che: *“Le società ^{Cont} chiedono inoltre al Tribunale Arbitrale di precisare che la quantificazione di cui sopra non comprende voci aggiuntive rispetto a quelle considerate dall'Esperto, che le Parti convenute si riservano di far valere davanti a un giudice competente. Il Tribunale Arbitrale considera la suddetta richiesta inammissibile in quanto completamente al di fuori dell'ambito e della missione del Tribunale Arbitrale. La funzione di un organo giudicante, infatti, è quella di ascoltare una causa e di mettere una decisione che ponga fine al contenzioso in un modo o nell'altro, e non certo quello di accertare il diritto di una delle parti in conflitto originato dalla stessa serie di fatti che dovrà essere fatto valere davanti a un tribunale diverso in un secondo momento”*.

A fronte di ciò, non rileva quanto asserito da parte impugnante laddove lamenta il fatto che il Collegio non avrebbe individuato alcuna ragione di inammissibilità per rigettare le domande, limitandosi ad affermare che esisteva un limite contrattuale del *quantum* risarcibile, atteso che tale valutazione concerne il merito della controversia, il quale è precluso a questa Corte.

Al rigetto di tutti i motivi di nullità, formulati da entrambe le parti, consegue che il giudizio di questa Corte debba essere limitato alla sola fase rescindente della impugnazione.

6. Le spese di lite.

Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite, stante la sostanziale reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta l'impugnazione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 giugno 2026.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Elisa Fazzini

Marianna Galioto